

Nella causa

tra

la dott.ssa MIRANDA MIROSSEVICH,

con domicilio eletto a Lussemburgo, rue de la Semois 85,

*parte ricorrente,*

rappresentata ed assistita dal

prof. Avv. Federico A. Perini Bembo,

del Foro di Trieste, patrocinante presso la Corte di Cassazione,

e

l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, a Lussemburgo,

*parte convenuta,*

rappresentata dal suo consulente giuridico

prof. Giulio Pasetti,

in qualità di agente,

avente per oggetto la revoca e la riforma di atti amministrativi interni dell'Alta Autorità riguardanti la ricorrente,

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*

J. Rueff e O. Riese, *Presidenti di Sezione,*

P. J. S. Serrarens, L. Delvaux, Ch. L. Hammes e

A. van Kleffens, *Giudici,*

*Avvocato Generale:* M. Lagrange,

*Cancelliere:* A. Van Houtte.

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## IN FATTO

## 1. Il procedimento

Il 19 luglio 1955 la dott.ssa Miranda Mirossevich ha presentato alla Corte, contro l'Alta Autorità, un ricorso nel quale essa così concludeva:

«In via principale: sia revocata la comunicazione negativa di prova in data 8 gennaio 1953 per insussistenza della prova stessa e sia quindi annullato ogni conseguente atto amministrativo fino alla decisione della Commissione amministrativa in data 13 maggio 1955; conseguentemente siano valutati i servizi e le attività prestati nel settore linguistico onde addivenire alla definitiva assunzione della Mirossevich in qualità di traduttrice del servizio linguistico.

In via subordinata... sia definita la sua sistemazione in maniera conveniente e, comunque, attribuendole il grado che le compete (2a categoria).

In ogni caso: sia riconosciuto il diritto ad un indennizzo corrispondente alla differenza fra gli emolumenti percepiti e quelli del personale di 2a categoria.

Con vittoria di onorari e di spese.»

In data 29 luglio 1955 la ricorrente nominò quale suo avvocato il prof. Federico A. Perini Bembo, iscritto al Foro di Trieste: in pari data essa presentò istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Con l'ordinanza della I<sup>a</sup> Sezione di data 21 ottobre 1955 tale beneficio le fu parzialmente concesso.

Il 20 agosto 1955 l'Alta Autorità, a mezzo dell'Avv. Nicola Catalano, designato quale suo agente il 28 luglio 1955, depositò la comparsa di risposta nella quale

«con espressa riserva di modificare, aggiungere e richiedere, ove occorra, qualsiasi mezzo istruttorio, dedurre prove, depositare atti e documenti e con salvezza di ogni diritto»,

concludeva:

«dichiarare irricevibile o quanto meno respingere nel merito, la domanda proposta dalla dott.ssa Miranda Miroseovich con ricorso del 19 luglio 1955, notificato il 21 luglio 1955. Con vittoria in ogni caso di spese e di onorari.»

Il 30 settembre 1955 la causa fa assegnata alla I<sup>a</sup> Sezione per la eventuale istruttoria e fu designato quale relatore il Giudice P. J. S. Serrarens.

Il 3 ottobre 1955, ossia due giorni dopo la scadenza del termine fissato per il deposito della replica, la ricorrente presentò alla Corte una domanda incidentale, ai sensi degli artt. 69 e 70 del Regolamento della Corte, con cui chiedeva alla Corte di dichiarare che nella comparsa di risposta la convenuta non poteva riservarsi di modificare i suoi mezzi difensivi in corso di causa.

Con ordinanza 28 ottobre 1955 la Corte respinse tale domanda e fissò al 15 novembre 1955 il termine per il deposito della replica.

Il 15 novembre 1955 la ricorrente depositò la replica nella quale chiedeva alla Corte:

«— di dichiarare la propria competenza;

— di dare atto della ricevibilità del ricorso presentato il 19 luglio 1955 dalla dott.ssa Miranda Miroseovich

ed, in via principale:

accoglierlo nel merito, e precisamente:

— dichiarare che la dott.ssa Miroseovich è stata assunta stabilmente ed in via definitiva il 9 dicembre 1952 quale interprete traduttrice presso il servizio linguistico (già categoria II) con il trattamento di fr. b. 300.000 annui... e che di conseguenza la comunicazione dell'8 gennaio 1953 è nulla perchè viziata da travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e comunque, sviamento di potere;

— riconoscere alla dott.ssa Miroseovich il diritto alla ricostruzione della carriera ed al relativo conguaglio del trattamento economico,

in via del tutto subordinata:

parzialmente accogliere il ricorso nel merito e precisamente:

- dichiarare che la dott.ssa Miroseovich è stata assunta in prova il 9 dicembre 1952 quale interprete traduttrice (già categoria II) con il trattamento di fr. b. 300.000 annui, oltre l'indennità di residenza;
- dichiarare che la prova è stata solo parzialmente assolta nel dicembre 1952 — gennaio 1953 e, comunque, è stata favorevolmente superata dopo ulteriori servizi nel campo linguistico resi dalla dott.ssa Miroseovich non continuativamente, entro l'8 dicembre 1953;
- riconoscere alla dott.ssa Miroseovich il diritto alla ricostruzione della carriera con decorrenza dal 9 dicembre 1952 ed al conguaglio economico dal 16 gennaio 1953.

In ogni caso:

- dichiarare viziato nel consenso per errore e dolo, e conseguentemente nullo, lo pseudo contratto 12 ottobre 1953 (riferentesi al periodo 9 dicembre 1952—8 dicembre 1953);
- riconoscere nella ricorrente il diritto di percepire il conguaglio fra il già riscosso e la somma risultante in base al trattamento economico inizialmente riconosciute (dicembre 1952);
- liquidare alla dott.ssa Miroseovich il danno morale;
- riconoscere nella ricorrente il diritto ad ottenere un contratto definitivo (nell'ambito delle norme vigenti) come interprete traduttrice o quanto meno, adeguato alle sue attitudini ed equivalente alla categoria di primitiva assunzione ed alle sue triennialmente provate attitudini e capacità, nonchè ai servizi resi;
- porre a carico dell'Alta Autorità le spese e gli onorari del presente procedimento, di cui sarà tempestivamente prodotta la regolare parcella.>

Con ordinanza 16 novembre 1955 il Presidente della Corte fissò al 16 dicembre 1955 il termine per il deposito della controreplica. Questa fu depositata in Cancelleria il 12 dicembre 1955.

Nella controreplica la parte convenuta chiedeva alla Corte di:

«dichiarare irricevibile o quanto meno respingere nel merito in ogni suo capo, principale e accessorio, sia la domanda proposta dalla dott.ssa Mirosevich con ricorso del 19 luglio 1955, notificata il 21 luglio 1955, sia le richieste precisate nelle conclusioni contenute nella replica del 15 novembre 1955; con vittoria, in ogni caso di spese ed onorari.»

Il 12 gennaio 1956 la ricorrente presentò una domanda incidentale con cui chiedeva alla Corte di dichiarare improponibili le eccezioni sollevate sulla ricevibilità del ricorso perchè la parte convenuta sarebbe contravvenuta all'art. 69 del Regolamento della Corte. Tale domanda fu respinta con l'ordinanza della Corte del 17 marzo 1956.

Pure il 12 gennaio 1956 la ricorrente presentò, ai sensi dell'art. 55 paragrafo 7 del Regolamento della Corte, un atto in cui contestava l'autenticità di due documenti prodotti dalla convenuta e chiedeva alla Corte di adottare i provvedimenti previsti dal citato paragrafo.

Con ordinanza 17 marzo 1956, la Corte ha deciso di non dar seguito alla domanda di verificaione del primo documento avendo la convenuta rinunciato a valersene e con la stessa ordinanza ha disposto la verificaione del secondo documento incaricando la I Sezione di procedervi.

Con ordinanza 19 marzo 1956 la I Sezione ha disposto di procedere ad istruttoria, mediante escussione di testi sui capitoli formulati nell'ordinanza stessa, ed alla verificaione del documento sovramenzionato. La Sezione fissò alle parti il termine del 15 aprile 1956 per la presentazione delle liste testimoniali.

Con decisione del 15 marzo 1956 la Corte modificò la composizione delle Sezioni, a seguito di chè la causa N° 10-55 passò alla II Sezione, costituita dagli stessi giudici che sino a quel giorno avevano conoscenza della presente causa.

Con ordinanza 24 aprile 1956 la II Sezione indicò i testi da escutere e fissò all'uopo l'udienza del 15 maggio 1956.

I testi furono escussi nei giorni 15 e 16 maggio 1956. Al termine dell'udienza istruttoria l'Avvocato Generale propose alla Sezione di disporre una perizia al fine di accertare la qualità di una traduzione attribuita alla ricorrente, prodotta dalla convenuta in allegato alla controreplica.

La Sezione diede termine alle parti sino al 24 maggio 1956 per presentare eventuali richieste d'un supplemento d'istruttoria nonché le loro osservazioni sulla proposta formulata dall'Avvocato Generale.

Il 23 maggio 1956 la convenuta presentò le sue osservazioni sulla proposta di supplemento d'istruttoria formulata dall'Avvocato Generale. Pur non opponendosi a detta proposta, la convenuta rileva tuttavia che la valutazione delle attitudini tecniche e professionali del personale da lei dipendente è essenzialmente insindacabile e che sfugge di conseguenza ad ogni controllo giurisdizionale.

Il 24 maggio 1956 la ricorrente depositò le sue osservazioni nelle quali dichiarò di rinunciare ad ogni contestazione sull'autenticità della traduzione attribuitale ritirando così la sua istanza del 12 gennaio 1956. In pari data la ricorrente chiese alla Sezione di disporre un supplemento d'istruttoria mediante escussione di nuovi testi. Tale domanda fu respinta dalla Sezione con ordinanza 4 giugno 1956.

Con ordinanza di pari data la II Sezione dispose una perizia al fine di accertare la qualità della traduzione contenuta nel documento allegato alla controreplica sub 10.

Le due predette ordinanze furono lette nella pubblica udienza del 12 giugno 1956.

Il 6 giugno 1956 il Presidente dell'Alta Autorità designò quale agente il prof. Giulio Pasetti in sostituzione dell'Avv. Nicola Catalano.

Il perito signor Henri Bedarida, Professore della Sorbona, Direttore dell'Istituto di Studi Italiani di Parigi, depositò la sua relazione peritale il 25 giugno 1956. In chiusa alla sua relazione il perito esamina le circostanze in cui l'autore della traduzione ha

lavorato (tempo ristretto, esistenza di un revisore, ecc.) e si chiede se esse non diminuiscono la responsabilità del traduttore e la portata delle inesattezze riscontrate nel suo lavoro.

Con ordinanza 30 giugno 1956 la Sezione dichiarò chiusa l'istruttoria e diede termine alle parti sino al 31 luglio 1956 per la presentazione delle conclusioni scritte definitive. Su istanza della ricorrente, con ordinanza 24 luglio 1956, tale termine fu prorogato al 15 agosto 1956.

L'Alta Autorità presentò le sue conclusioni il 14 agosto 1956; la ricorrente le depositò il 16 agosto 1956. Entrambe le parti tengono ferme le conclusioni precedentemente formulate.

Con ordinanza 18 luglio 1956 il Presidente fissò al 24 settembre 1956 l'udienza per la discussione orale della causa. Su istanza della ricorrente il Presidente, con ordinanza 30 agosto 1956, rinviò l'udienza al 13 novembre 1956.

Nell'udienza pubblica del 13 novembre 1956 le parti sono state sentite nelle loro difese orali.

Nella pubblica udienza del 15 novembre 1956, l'Avvocato Generale ha così concluso:

- sia annullata la decisione dell'8 gennaio 1953 nonchè la decisione della Commissione amministrativa che l'ha confermata;
- sia data esecuzione al contratto verbale del 9 dicembre 1952 facendosi compiere alla dott.ssa Mirosevic un periodo di prova di un mese come traduttrice presso il Servizio linguistico dell'Alta Autorità ed al termine di tale periodo, quale ne sia l'esito, venga regolata la posizione della ricorrente tenendosi conto delle disposizioni dello Statuto del personale della Comunità ora vigente;
- sia assegnato alla dott.ssa Mirosevic un indennizzo per il danno subito a seguito del ritardo con cui l'Alta Autorità ha dato esecuzione agli obblighi contratti nei confronti di lei, indennizzo per la cui liquidazione ci si rimette alla saviezza della Corte;

- siano respinte tutte le altre conclusioni del ricorso;
- siano poste a carico dell'Alta Autorità le spese di causa ad eccezione di quelle relative alla contestazione dell'autenticità dei documenti che saranno sopportate dalla dott.ssa Mirossevich.

## 2. Gli antefatti

A seguito di un esame dato il 2 dicembre 1952 presso il Ministero degli Affari Esteri a Roma, la ricorrente fu invitata a recarsi a Lussemburgo in vista della sua assunzione quale interprete traduttrice da parte della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed il 9 dicembre 1952 essa entrò in servizio come traduttrice all'Alta Autorità.

Il 5 gennaio 1953 il capo del Servizio linguistico informò il Segretariato dell'Alta Autorità che l'esito della prova della ricorrente era stato negativo; a seguito di ciò l'Ufficio del personale, in data 8 gennaio 1953, comunicò alla ricorrente che non era possibile offrirle un contratto d'impiego quale traduttrice.

Il 17 gennaio 1953 il Segretariato dell'Alta Autorità offrì alla ricorrente un posto di dattilografa nel Pool con un periodo di prova di un mese.

Il 31 gennaio 1953 fu trasmessa alla ricorrente una lettera d'assunzione in qualità di «dattilografa al Pool».

Nel febbraio 1953 fu presentato alla ricorrente un contratto provvisorio col quale essa veniva assegnata alla categoria degli «agenti d'esecuzione».

Il 12 ottobre 1953 la ricorrente sottoscrisse un contratto di quarta categoria della durata di un anno con effetto retroattivo al 9 dicembre 1952 per un posto presso il Servizio documentazione ed archivio.

Il 1° marzo 1954 la ricorrente venne trasferita alla Sezione candidature del Servizio del personale.



Il 16 dicembre 1954 l'amministrazione propose alla ricorrente di trasferirla alla Divisione dei problemi del lavoro; la ricorrente respinse tale proposta.

Il 10 febbraio 1955 la ricorrente presentò alla Commissione amministrativa dell'Alta Autorità un reclamo nel quale si dichiarava «convinta» di essere stata allontanata senza valido motivo dal posto al quale era stata assegnata all'atto della sua entrata in servizio all'Alta Autorità.

La Commissione amministrativa si pronunciò il 29 marzo 1955 e dichiarò fra altro: «l'Alta Autorità non è legata dalla prima proposta d'assunzione fatta alla dott.ssa Mirosevidch dato che l'esito della sua prova è stato insufficiente». A seguito di tale pronuncia la ricorrente presentò alla Corte il ricorso del 19 luglio 1955.

### 3. Sulla ricevibilità del ricorsi

Nella comparsa di risposta la parte convenuta assume che il ricorso è «manifestamente irricevibile sia perchè tardivo, sia in ragione della acquiescenza della ricorrente ai provvedimenti presi nei suoi confronti».

A ciò la ricorrente ribatte che le sue continue proteste escludono ogni acquiescenza.

### 4. I mezzi e gli argomenti delle parti

#### *1) Sull'assunzione della ricorrente*

A. — La parte ricorrente assume che in esito all'esame da lei sostenuto al Ministero degli Affari Esteri a Roma, detto Ministero, agendo per conto della Comunità in virtù di un mandato tacito (che implicitamente risulta dalla circostanza che le spese di viaggio sostenute furono rimborsate su semplice richiesta del predetto Ministero) ha informato telegraficamente la ricorrente che era stata assunta dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio quale interprete traduttrice.

Presentata al Servizio linguistico dell'Alta Autorità da un funzionario della Legazione d'Italia essa fu senz'altro definitivamente assunta.

L'assunzione della ricorrente non è stata esclusivamente verbale; essa infatti è confermata da vari documenti quali il foglio informazioni, la comunicazione del capo del Servizio linguistico del 9 dicembre 1952, l'impegno sottoscritto dalla ricorrente di mantenere il segreto d'ufficio ed infine il telegramma inviato il 4 dicembre 1952 dal Ministero degli Affari Esteri. Alla ricorrente mai fu detto che essa dovrà sottostare ad un periodo di prova. Questo non poteva essere sottinteso. Nel 1952 presso l'Alta Autorità non era prescritto un periodo di prova. Per altri dipendenti l'assunzione era esplicitamente subordinata ad un periodo di prova. Del resto le conoscenze teoriche e pratiche della ricorrente dovevano esentarla da qualsiasi periodo probatorio.

B. — La convenuta dal canto suo afferma che la ricorrente non è mai stata assunta quale traduttrice presso l'Alta Autorità. L'interessata fu ammessa ad un periodo di prova in base ad intese puramente verbali.

Il breve esame orale sostenuto dalla ricorrente presso il Ministero degli Affari Esteri non poteva conferirle il diritto di essere assunta dalla Comunità e non poteva in alcun modo impegnare le Istituzioni della Comunità.

Un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione non può mai sorgere in base ad accordi verbali. L'istituirsi di tale rapporto dipende del resto dalla valutazione discrezionale che l'amministrazione fa dei risultati della prova cui il candidato viene sottoposto.

## *II) Sul periodo trascorso dalla ricorrente al Servizio linguistico*

A. — La parte ricorrente assume di non esser stata sottoposta al «periodo di prova prescritto». Il mese da lei trascorso presso il Servizio linguistico non può esser considerato un periodo di prova perchè non le si è dato modo di dimostrare le sue capacità. Durante i primi 15 giorni le furono affidate soltanto tre traduzioni di poco rilievo.

Durante questo breve periodo non fu fatta alcuna osservazione sulla qualità del lavoro della ricorrente. D'altronde, se si fosse trattato di un periodo di prova si sarebbe dovuto almeno sentire

l'interessata prima di prendere un provvedimento definitivo nei suoi confronti. La sua mancanza di attitudini avrebbe dovuto essere accertata mediante un regolare procedimento.

B. — La convenuta rileva che il periodo di prova ebbe un esito totalmente negativo: la ricorrente fu ritenuta non idonea ad adempiere alle mansioni di traduttrice. Essa aggiunge che normalmente presso tutte le pubbliche amministrazioni i funzionari sono sottoposti ad un periodo di prova e che il loro passaggio in ruolo dipende dall'esito di tale prova. Un funzionario ritenuto inidoneo può venir licenziato senza indennità nonostante abbia ottenuto un risultato favorevole nel concorso di ammissione.

D'altronde, compete insindacabilmente all'amministrazione di valutare l'attitudine professionale di un dipendente.

Per quanto ha tratto al limitato numero di traduzioni affidate alla ricorrente, la convenuta rileva che non erano necessari numerosi e ripetuti esperimenti.

In merito all'appunto mosso per non aver fatto in tempo debito alla ricorrente dei rilievi sulla qualità del suo lavoro, la parte convenuta ritiene che vi è confusione fra il caso in esame ed il procedimento disciplinare in senso largo. In quest'ultimo si esige infatti che l'interessato sia avvertito e messo in grado di giustificarsi, ma quando si tratti di esprimere un giudizio sulle attitudini di un dipendente, la preventiva notifica non è mai richiesta.

### *III) Sul mezzo di sviamento di potere*

A. — La ricorrente assume che pur conoscendo essa quattro lingue, la si è sostituita con un amico del revisore il quale nemmeno era un traduttore qualificato e conosceva solo mediocrementemente il francese e per nulla l'inglese; egli fu del resto trasferito poco dopo ad un altro servizio.

La sola ragione per cui la ricorrente fu allontanata è che il revisore del gruppo italiano intendeva sostituirla con tale amico; è proprio detto revisore che ha giudicato le attitudini della ricorrente.

Dopo averla lasciata completamente inattiva esso ha proposto il suo trasferimento affermando, senza fornire alcuna prova, che il preteso periodo probatorio avrebbe avuto esito negativo e ciò senza che venisse fatto un idoneo controllo.

La ricorrente indica vari testi a sostegno di quanto assume.

B. — La convenuta nega che la ricorrente sia stata sostituita da un nuovo traduttore e rileva che non vi era bisogno di allontanare la prima per poter assumere il secondo. L'assunzione di quest'ultimo non può costituire la prova d'uno sviamento di potere.

La convenuta afferma inoltre che essa è in grado di provare mediante documenti la evidente inidoneità della ricorrente alle mansioni di traduttrice. Essa ritiene inammissibile che si voglia provare lo sviamento di potere soltanto mediante testimonianze.

#### *IV) Sulle assicurazioni che sarebbero state date alla ricorrente*

A. — La ricorrente afferma che quando lasciò il Servizio linguistico le fu assicurato che sarebbe stata mantenuta in un grado pari a quello dei traduttori. Tuttavia tali promesse non furono mantenute. Essa non ha del resto mai cessato di reclamare per far valere i suoi diritti.

B. — La convenuta rileva che la ricorrente sostiene a torto aver avuto assicurazioni per l'assegnazione di un grado e d'uno stipendio simili a quelli dei traduttori. Siffatta affermazione è smentita dai documenti contenuti nel fascicolo personale.

#### *V) Sul contratto sottoscritto dalla ricorrente il 12 ottobre 1953*

A. — Per la parte ricorrente si tratta di uno pseudo-contratto con effetto retroattivo a dieci mesi innanzi; esso fu esplicitamente sottoscritto a titolo provvisorio e costituiva una finzione giuridica per attendere che la ricorrente venisse ricollocata nella categoria degli assistenti. In realtà essa non vi ha dato il suo consenso. L'atto è viziato da dolo. Il 16 maggio 1955 essa fu invitata a firmare un nuovo contratto incompleto ed essa rifiutò (si trattava di un contratto della durata di 24 mesi che le fu presentato a 7 mesi dalla scadenza).

B. — La convenuta assume che la ricorrente ha accettato senza riserve la lettera-contratto concernente l'assunzione per il periodo che va dal 9 dicembre 1952 all'8 dicembre 1953. L'interessata ha così esplicitamente accettato per iscritto le mansioni che le sono state offerte dopo la sua partenza dal Servizio linguistico.

#### *VI) Sulla decisione della Commissione amministrativa*

A. — La ricorrente assume che tale decisione si basa su errate premesse; la prova ritenuta negativa che la decisione menziona non ha mai avuto luogo; l'assunzione in prova cui essa si riferisce era una assunzione definitiva ed il contratto cui essa attribuisce valore non era un contratto.

B. — La convenuta ritiene che le premesse su cui è basata la decisione della Commissione amministrativa non impegnano l'Alta Autorità la quale rimane libera, in questa materia, di giudicare e decidere come meglio ritiene.

### IN DIRITTO

#### **1. Sulla competenza**

La Corte si dichiara competente a conoscere della presente causa e tale competenza le deriva dall'art. 42 del Trattato in relazione col pto. 12, 2° comma della lettera d'assunzione del 12 ottobre 1953 ove è previsto che le controversie individuali cui potrà dar luogo l'applicazione delle clausole della lettera d'assunzione o di norme dei regolamenti e delle decisioni riguardanti il personale, saranno deferite alla Corte di Giustizia ed in relazione pure all'art. 50 del Regolamento provvisorio del personale che contiene un'analogha disposizione.

#### **2. Sulla ricevibilità**

La parte convenuta ha eccepito la ricevibilità del ricorso perchè tardivamente presentato ed a causa dell'acquiescenza della ricorrente ai provvedimenti presi nei suoi confronti.

In quanto alla tardività del ricorso la Corte ritiene che tale eccezione non può venire accolta perchè non vi è alcuna norma

applicabile nella specie che fissi un termine per i ricorsi gerarchici e per quelli in sede contenziosa. La Corte respinge la tesi della convenuta secondo cui deve applicarsi in via analogica un termine perentorio simile a quello che prevedono gli artt. 33 del Trattato e 39 dello Statuto della Corte. L'art. 33 infatti riguarda soltanto i ricorsi d'annullamento introdotti dagli Stati membri, dal Consiglio, dalle imprese e dalle loro associazioni contro decisioni dell'Alta Autorità. L'art. 39 dello Statuto d'altro canto, dispone che il termine di un mese di cui l'art. 33 del Trattato si applica ai ricorsi in materia di sanzioni pecuniarie a carico delle imprese nonchè a quelli in materia di turbamenti fondamentali e persistenti nell'economia degli Stati.

D'altra parte, la Corte è d'avviso che il comportamento della ricorrente dopo che fu presa la decisione dell'8 gennaio 1953, non può venir considerato come un'acquiescenza a tale provvedimento nè come una rinuncia a contestarne la legittimità.

Infatti, dalla circostanza che la ricorrente ha adempiuto ai compiti che le furono successivamente imposti dall'Alta Autorità non si può dedurre che abbia accettato senza riserve il provvedimento ora impugnato. Inoltre, il fatto che la ricorrente ha sottoscritto la lettera d'assunzione del 12 ottobre 1953, con effetto retroattivo al 9 dicembre 1952, non costituisce, ad avviso della Corte, una manifestazione di volontà incompatibile con la successiva presentazione di un ricorso. Risulta infatti dai documenti del fascicolo personale che la stessa Alta Autorità attribuiva a tale lettera d'assunzione soltanto carattere provvisorio e che con essa non intendeva sistemare in modo definitivo la posizione giuridica della ricorrente, posto che si era previsto un suo nuovo inquadramento. È infine emerso dall'istruttoria svolta dalla II Sezione che la ricorrente ha sempre fatto riserve sulla posizione datale. Ciò che ha dichiarato il Direttore dei Servizi amministrativi dell'Alta Autorità conferma quanto ha affermato la ricorrente cioè, che all'atto di sottoscrivere la lettera d'assunzione sovramenzionata, essa ha reiterato le sue riserve sul grado assegnatole.

La Corte pertanto dichiara che il presente ricorso è ricevibile.

### 5. Nel merito

#### A — LE CONDIZIONI IN CUI LA RICORRENTE È ENTRATA IN SERVIZIO PRESSO L'ALTA AUTORITÀ

La Corte respinge la tesi che la ricorrente ha per la prima volta sviluppata nella sua replica e secondo cui il 9 dicembre 1952, all'atto della sua entrata in servizio, essa sarebbe stata assunta dall'Alta Autorità in via definitiva.

La ricorrente non ha fornito prove conferenti a sostegno di tale assunto. Infatti l'esame che ha dato presso il Ministero degli Affari Esteri a Roma ed il telegramma con cui il predetto Ministero la invitava a recarsi a Lussemburgo in vista della sua assunzione all'Alta Autorità, non potevano far sorgere per quest'ultima un obbligo nei confronti della ricorrente in mancanza di apposito mandato. La circostanza che la ricorrente ha firmato l'impegno di mantenere il segreto su quanto sarebbe venuto a sua conoscenza durante la sua attività, come pure la nota inviata dal Capo del Servizio linguistico all'amministrazione per dar notizia dell'entrata in servizio della ricorrente, non costituiscono la prova che vi fu un'assunzione definitiva.

Inoltre, tanto nel ricorso del 10 febbraio 1955 alla Commissione amministrativa dell'Alta Autorità, quanto nel ricorso alla Corte, la ricorrente menziona ripetutamente un periodo di prova; essa riconosce con ciò che la sua assunzione non può esser stata definitiva.

La Corte respinge pure la tesi della convenuta secondo cui la ricorrente sarebbe stata semplicemente «ammessa ad un periodo di prova». Un'ammissione di tal genere, all'opposto di un'assunzione in prova, non farebbe sorgere alcun rapporto giuridico fra la persona che viene ammessa e l'amministrazione posto che un esperimento probatorio non ha carattere confermativo ma sostituisce qualsiasi altro mezzo d'assunzione come un esame, un concorso per titoli, ecc.

Orbene, un'entrata in servizio in tali condizioni appare per lo meno eccezionale e non è stata prevista da nessuno dei regolamenti che sino ad ora sono stati in vigore nella Comunità. Emerge del resto dalla testimonianza del Segretario dell'Alta Autorità che erano state date istruzioni di esser cauti nelle assunzioni: il periodo

di prova doveva appunto servire quale cautela. Viene confermato dalle deposizioni rese dal Direttore e da un funzionario dei servizi amministrativi dell'Alta Autorità, non contraddette da altri testi, che l'assunzione in prova era di norma presso l'Alta Autorità.

La convenuta non ha dedotto alcun argomento per suffragare la sua tesi dell'ammissione ad un esperimento probatorio. Essa crede poter trarre una prova a sostegno delle sue asserzioni, dalla mancanza di qualsiasi documento. Tuttavia, dagli atti di causa e dall'istruttoria è emerso che nel periodo in cui l'Alta Autorità era in via d'organizzazione in genere si convocavano i collaboratori oralmente e pure oralmente si fissavano le condizioni in cui avrebbero prestato la loro collaborazione. La circostanza che la ricorrente è entrata in servizio in base ad intese soltanto verbali non prova quindi che sia soltanto stata ammessa ad un esperimento probatorio.

Infine, nella «Instruction pour Monsieur le Directeur de la Division du Personnel et de l'Administration» del 31 maggio 1955 in cui si è concretata la pronuncia della Commissione amministrativa in esito al ricorso gerarchico della ricorrente, la stessa Commissione non fa parola di un'ammissione ad esperimento probatorio ma dà atto che l'entrata in servizio della ricorrente è conseguita ad un'offerta d'assunzione condizionata dall'esito favorevole di un periodo di prova.

L'Alta Autorità ha dunque fatto alla ricorrente una proposta verbale di assumerla quale interprete traduttrice per un periodo di prova; con la sua effettiva ed immediata entrata in servizio la ricorrente ha accettato tale proposta d'assunzione ed in tal modo è stato posto in essere un contratto verbale d'assunzione condizionato dal favorevole risultato d'un periodo di prova.

La Corte dichiara che dagli elementi ora menzionati risulta che il 9 dicembre 1952 la posizione giuridica della ricorrente era quella di un dipendente in prova.

#### B — LA DECISIONE DELL'8 GENNAIO 1955

La ricorrente basa le sue conclusioni subordinate sui vizi che inficierebbero i motivi della decisione dell'8 gennaio 1955, motivi



che sono così enunciati: «le Sue attitudini non rispondono alle esigenze del servizio».

I vizi dedotti sono l'irregolarità delle condizioni in cui si è svolta la prova nonché lo sviamento di potere, posto che il vero motivo del di lei allontanamento stava nell'intento del revisore di mettere un suo amico al posto della ricorrente.

I due mezzi devono essere separatamente esaminati.

a) Il mezzo tratto dall'irregolarità della prova

La Corte ritiene che spetti alla competente autorità amministrativa valutare insindacabilmente le attitudini dei candidati per adempiere a determinate mansioni. Compete tuttavia al giudice di esercitare, ove occorra, un controllo sulle vie e sui mezzi che sono stati usati in tale valutazione.

Nella specie, la Corte deve quindi esaminare se durante il periodo di prova la ricorrente è stata messa in grado di dimostrare quali erano le sue attitudini.

La Corte ha accertato che durante il mese in cui la ricorrente fu al Servizio linguistico le furono affidate soltanto tre traduzioni; le due prime di due pagine ciascuna e la terza di sette pagine, che fu eseguita in collaborazione col revisore italiano. D'altronde le parti ammettono concordemente che i testi da tradurre non presentavano notevoli difficoltà.

La convenuta giustifica il fatto che alla ricorrente furono affidate così poche traduzioni durante il periodo di prova, sia con la mancanza di lavoro nel Servizio linguistico, sia con la manifesta inidoneità della ricorrente ad adempiere alle sue funzioni, inidoneità che essa intende provare producendo una delle tre traduzioni fatte dalla ricorrente durante il periodo di prova. L'imperfezione delle tre traduzioni avrebbe convinto la convenuta che non era il caso di sottoporre la ricorrente ad altri esperimenti.

In merito al primo argomento emerge dai documenti in atti che nel periodo 9 dicembre 1952-8 gennaio 1953 ciascun traduttore del gruppo italiano ebbe a tradurre, in media, 95 pagine circa. Questo argomento non può quindi essere ritenuto valido.

In merito poi alla traduzione del 18 dicembre 1952 prodotta dalla convenuta, la ricorrente, con atto del 3 gennaio 1956 registrato in Cancelleria il 12 gennaio, ne ha contestata l'autenticità affermando di non esserne l'autrice. Con atto di data 22 maggio 1956, registrato in Cancelleria il 24 maggio, la ricorrente ha tuttavia dichiarato di accettare il predetto documento come «giuridicamente veridico» malgrado esso contrasti con la realtà.

La Corte deve statuire sull'autenticità di detto documento.

La documentazione prodotta dalla convenuta dimostra che il documento di cui trattasi rappresenta effettivamente la traduzione in italiano di un testo francese, eseguita dalla ricorrente. L'indagine testimoniale svolta dalla II Sezione nel corso dell'istruttoria ha confermato quanto risulta dalla documentazione prodotta.

L'esame peritale del citato documento disposto dalla II Sezione non ha confermato l'affermazione della convenuta secondo cui la traduzione, per la sua scadente qualità, costituirebbe la prova evidente dell'incapacità della ricorrente.

Tenuto conto del parere conclusivo del perito e del fatto che il tempo concesso per la traduzione fu molto ristretto, la Corte ritiene che non si poteva ragionevolmente emettere un giudizio sfavorevole in base al solo ed unico esperimento concretatosi nel documento prodotto, posto che la qualità della traduzione non è tale da rivelare nettamente di per sè, che la ricorrente era inidonea alle mansioni di traduttrice presso l'Alta Autorità.

Le altre due traduzioni eseguite dalla ricorrente non sono state prodotte in causa per cui non è provato che esse avrebbero rivelato l'incapacità della ricorrente.

D'altronde la ricorrente, entrata in un servizio che era nuovo per lei, e che richiedeva un certo adattamento, poteva legittimamente contare le venissero affidate più numerose traduzioni che le avrebbero consentito di dar prova delle sue attitudini professionali.

Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene che il numero estremamente ridotto delle traduzioni affidate alla ricorrente durante il periodo probatorio costituisce una seria presunzione a favore della

tesi secondo cui non si sarebbe fatto compiere regolarmente alla ricorrente il periodo di prova. Stando così le cose, incombeva alla convenuta di fornire la prova contraria. Tale prova che avrebbe dovuto consistere nel dimostrare, mediante le produzioni di traduzioni eseguite dalla ricorrente in idonee condizioni, che essa era manifestamente incapace di adempiere alle sue funzioni presso l'Alta Autorità, non è stata fornita in modo giuridicamente sufficiente e si deve pertanto ritenere che il periodo di prova non è stato compiuto in condizioni regolari.

*b) Lo sviamento di potere*

La ricorrente assume che la decisione dell'8 gennaio 1953 è inficiata da sviamento di potere perchè il vero motivo del suo allontanamento era l'intento del revisore di mettere un suo amico al posto di essa ricorrente.

Senza soffermarsi sul fatto che vi è una correlazione fra la partenza della ricorrente dal Servizio linguistico e l'arrivo dell'amico del revisore, nè sulla circostanza che tale amico ha effettivamente sostituito la ricorrente e neppure sul fatto che il licenziamento dell'una e la nomina dell'altro sono stati proposti dalla stessa persona, ad avviso della Corte la prova dello sviamento di potere non è stata fornita in modo giuridicamente sufficiente. Tale mezzo va pertanto disatteso.

La Corte dichiara che il periodo di prova della ricorrente non si è svolto in condizioni regolari e che la decisione del Servizio del personale di data 8 gennaio 1953 con cui si comunicava all'interessata che le sue attitudini non rispondevano alle esigenze del servizio nonchè la decisione della Commissione amministrativa che ha confermato la prima, vanno annullate.

Ne consegue che non essendo stato eseguito il contratto verbale concluso il 9 dicembre 1952 fra la ricorrente e l'Alta Autorità, esso deve avere esecuzione: la ricorrente deve compiere in condizioni regolari il periodo di prova previsto dal predetto contratto.

Le parti concordano sulla durata di codesto periodo di prova che, in conformità alle norme generalmente applicate in quell'epoca dall'Alta Autorità, era di un mese. Emerge dalla deposizione testi-

moniale del Segretario dell'Alta Autorità che tale durata fu ritenuta troppo breve per cui all'inizio del 1953 i candidati furono sottoposti ad un periodo di prova di tre mesi. Il Regolamento provvisorio del personale del 16 marzo 1954 prevedeva un periodo di prova di analoga durata e nel luglio 1956, in forza dello Statuto del personale della Comunità, esso fu portato a 6 mesi. Stando così le cose, la Corte dispone che la ricorrente compia un nuovo periodo di prova della durata prevista dall'art. 36 dello Statuto del personale.

#### 4. Sull'indennizzo preteso dalla ricorrente

La ricorrente pretende un indennizzo di importo pari alla differenza fra gli emolumenti che le furono effettivamente corrisposti e quelli percepiti dal personale di II categoria.

Non potendosi dire quale esito avrebbe avuto il primo periodo di prova ove fosse stato regolarmente compiuto e non essendovi quindi la certezza che la ricorrente sarebbe stata assunta nella II categoria, la Corte dichiara che, nella specie, non può parlarsi di danno certo.

Inoltre, solo nella sua replica la ricorrente ha per la prima volta sostenuto aver subito un danno morale a seguito dell'illegittimità della decisione dell'8 gennaio 1953; la Corte ritiene che non vi è luogo di accordare alla ricorrente un risarcimento a tale titolo. Anche su questo punto va infatti tenuto conto dell'incertezza dell'esito del periodo di prova nonchè delle successive offerte di nuove possibilità di promozione fatte dall'Alta Autorità alla ricorrente dopo che essa ebbe lasciato il Servizio linguistico.

Ne consegue che la ricorrente non può far valere un diritto a risarcimento.

#### SPESE

La convenuta, essendo rimasta soccombente su vari capi, va condannata, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento, a rifondere alla ricorrente i quattro quinti delle spese da questa incontrate. La convenuta dovrà inoltre rimborsare alla Corte i quattro quinti delle spese da questa anticipate a seguito dell'ordinanza 21 ottobre 1955 con cui la I Sezione ha parzialmente concesso il gratuito patrocinio.

La parte convenuta sopporterà le proprie spese.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visto l'art. 42 del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte nonchè il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

Visto il Regolamento provvisorio del personale dell'Alta Autorità e lo Statuto del personale della Comunità;

#### LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria,

dichiara il presente ricorso ricevibile e statuisce:

**Sono annullate la decisione dell'Alta Autorità di data 8 gennaio 1953 e la decisione della Commissione amministrativa di data 29 marzo 1955 che ha confermato la prima.**

**La ricorrente compirà un periodo di prova di sei mesi quale traduttrice al Servizio linguistico dell'Alta Autorità.**

La convenuta è tenuta a rifondere alla ricorrente i quattro quinti delle sue spese di causa e sopporterà le proprie spese.

La convenuta è tenuta a rimborsare alla Corte i quattro quinti delle spese da questa anticipate per il gratuito patrocinio.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 12 dicembre 1956.

	PILOTTI	RUEFF	RIESE
SERRARENS	DELVAUX	HAMMES	VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 12 dicembre 1956.

*Il Presidente*

M. PILOTTI

*Il Giudice relatore*

P. J. S. SERRARENS

*Il Cancelliere*

A. VAN HOUTTE